

- quanto agli altri diritti:
 - accertare che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti come agenti temporanei da uno dei primi tre convenuti e dichiarare che i primi tre convenuti hanno trattato i ricorrenti in maniera illegittima e discriminatoria, senza giustificazione oggettiva, per quanto concerne la loro retribuzione, i loro diritti pensionistici e relativi benefici, nonché per quanto concerne la garanzia di un successivo impiego;
 - condannare i primi tre convenuti a indennizzare ciascun ricorrente del pregiudizio subito per la mancata applicazione di retribuzioni, diritti pensionistici, indennizzi e benefici derivanti dall'applicazione del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, cagionato dall'illegittima disparità di trattamento;
 - condannare i convenuti a pagare ai ricorrenti gli interessi su tali somme,
 - fissare un termine alle parti per stabilire detto indennizzo tenendo conto del grado e dello scatto in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere rispettivamente assunti, della progressione media di retribuzione, dell'evoluzione della loro rispettiva carriera, degli assegni che avrebbero dovuto percepire all'epoca a titolo di tali contratti di agente temporaneo e comparare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dai ricorrenti;

in subordine:

- condannare i primi tre convenuti a indennizzare i ricorrenti a titolo della loro responsabilità extracontrattuale per il mancato rispetto dei loro diritti fondamentali, valutati ex aequo et bono nell'importo di EUR 20 000 per anno di anzianità;
- condannare i convenuti a pagare gli interessi su tali somme;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi che sono, essenzialmente, identici o simili a quelli dedotti nella causa T-183/21, QP e a./Consiglio e a.

Ricorso proposto il 12 aprile 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Beta Sports (META)

(Causa T-192/21)

(2021/C 217/71)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. González Martínez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beta Sports LLC (Coconut Creek, Florida, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo META — Domanda di registrazione n. 17 973 308

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 gennaio 2021 nel procedimento R 1152/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere la domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 973 308 META della classe 5;
- condannare il convenuto, ed eventualmente l'interveniente, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Ricorso proposto il 12 aprile 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Stelis Biopharma
(HYALOSTEL ONE)**

(Causa T-194/21)

(2021/C 217/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stelis Biopharma ltd. (Karnataka, India)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «HYALOSTEL ONE» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 399 649

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 gennaio 2021 nel procedimento R 831/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese; in subordine, qualora la controinteressata intervenga nel procedimento, condannare congiuntamente alle spese l'EUIPO e l'interveniente.